

MACELLAZIONE RITUALE E PROCEDURE DI ABBATTIMENTO.

Periodicamente appaiono sul web e su alcuni quotidiani nazionali ondate di sdegno contro la macellazione rituale islamica, in particolare in occasione della ricorrenza annuale del Pellegrinaggio alla Mecca (per i mussulmani è d'obbligo farlo una volta nella vita), al termine del quale si celebra la così detta 'Festa del sacrificio' che consiste nel (far) uccidere un animale (di solito un ovino o un caprino) secondo il 'rito' islamico (sgozzatura senza stordimento) e cibarsene, donandone parte ai poveri. Tali proteste sono in genere accompagnate da non ben identificati filmati dell'orrore nei quali degli 'animali' (virgolettato per indicare quelli non umani) sono maltrattati e uccisi con tale modalità in maniera brutale, senza alcun riguardo per le loro sofferenze, in spregio ai più elementari sentimenti di pietà. Sotto accusa sono sia la brutalità degli esecutori di tali 'mattanze', sia il 'metodo', ritenuto obbligatorio, crudele e antiquato, del quale si reclama a gran voce il divieto a livello nazionale, fornendo quale prova di 'civiltà' l'elenco dei Paesi occidentali nei quali questo sarebbe vietato. Ad aggravare tali accuse è l'uso del termine 'Festa del sacrificio', che può essere interpretato come espressione della 'gioia' di partecipare al lauto banchetto (1).

Normalmente non si menziona però, in tali casi, dove e quando siano stati girati i filmati, né che lo stordimento non è tassativamente vietato nell'islam, o che il 'sacrificio' non è obbligatorio e si riferisca se il caso a motivazioni religiose e non consumistiche, né si menzionano e si documentano (pur essendovene prove) le brutalità e le inosservanze che analogamente possono avvenire in macelli ebraici o ovunque in luoghi privati 'autorizzati', ovvero in quelli dove la 'procedura di abbattimento' segue (o 'non segue', dati i numerosi casi di deroga) quella ammessa dalla UE, ossia lo stordimento preventivo prima del tradizionale dissanguamento (2).

Né si menzionano al tempo stesso le periodiche 'feste' cristiane durante le quali milioni di 'animali' in tutto il mondo sono 'consumati' esclusivamente per il piacere del palato mancando (al di là di ogni giustificazione) qualsiasi legame con la ricorrenza religiosa (anzi), se non un'analogia credenza della 'liceità' di cibarsi di animali concessa all'umanità dopo il diluvio universale (secondo la Bibbia ebraica), da cui proviene il termine ebraico 'kosher' (adeguato) e 'halal' (lecito) islamico.

L'impressione che il lettore meno avveduto può trarre da tali 'proteste' è che esista un abisso morale tra la macellazione islamica e le altre forme e usanze di macellazione e che tali fatti avvengano per connivenza delle istituzioni. Al di là delle brutalità e/o del non rispetto delle regole, imputabili ai singoli operatori e non al sistema, la differenza di metodo è però evidente. Un'attenta analisi delle normative della UE e delle abitudini alimentari dei 'cristiani' dovrebbe comunque portare a ridimensionare notevolmente la distanza tra tali differenze culturali, e chiarire le difficoltà di vietare in assoluto la macellazione rituale a livello nazionale (3).

Indiscutibilmente, è comunque giusto appellarsi alle istituzioni affinché si faccia almeno ciò che è permesso fare dalla UE in base al regolamento 1099/2009, ossia l'obbligo dello stordimento preventivo fuori dai macelli autorizzati 'ovunque e per chiunque'.

Ciò che dovrebbe ancor più scandalizzare, e che raramente in tali comunicati si avverte, è però la macellazione in assoluto, retaggio di un'epoca nella quale la predazione degli altri animali era a volte necessaria e che ha dato origine a credenze talmente radicate da costituire, con l'antropocentrismo, il fondamento della filosofia 'occidentale', e divenire purtroppo un'ovvietà culturale.

Le ragioni che consentirebbero l'abbandono di tale pratica e anche l'eliminazione degli allevamenti sono però note solo a una parte molto ristretta della popolazione e celate dalle istituzioni per ragioni essenzialmente economiche. Le scoperte scientifiche dell'ultimo mezzo secolo e in particolare la scoperta della vitamina B12, unico nutriente essenziale non assimilabile dall'organismo umano se proveniente da fonti vegetali¹, e quella pressoché contemporanea di altri nutrienti necessari all'organismo umano (vitamine, sali minerali, acidi grassi, oli vegetali, ecc..), associate alla possibilità

¹Cfr. www.movimentoantispecista.org > Dossier > *Il futuro dell'alimentazione umana*.

della loro produzione industriale a costi contenuti, così come la scoperta delle fibre sintetiche, hanno infatti determinato lo spartiacque tra il periodo che può definirsi ‘della predazione’ e quello futuro, che potrà definirsi ‘del rispetto’ per gli ‘animali’. Così come le conferme scientifiche, avvenute a cavallo tra l’ultimo secolo e quello attuale, circa la capacità di questi ultimi di provare piacere e dolore e avere coscienza di sé, hanno consentito lo sviluppo di una particolare sensibilità ed empatia nei loro riguardi. Il che non potrà non generare una svolta epocale nelle relazioni tra umani e non umani, mano a mano che tali conoscenze saranno diffuse.

Le sofferenze alle quali i non umani sono stati sottoposti per il loro sfruttamento a fini umani possono (e devono) quindi essere bandite.

A tale realtà dovrebbero adeguarsi non solo gli Stati laici, bensì anche le filosofie e le religioni che hanno da sempre giustificato l’abitudine di cibarsi di carni e di altri prodotti derivanti dall’uccisione e dallo sfruttamento degli ‘animali’. Le ragioni del cambiamento, al di là di ogni metodo, più o meno doloroso o razionale, palese, occulto o controllabile che sia, andrebbero quindi ricercate nel dovere morale di conformarsi al progresso culturale e scientifico dell’umanità ove da questo derivi una minor sofferenza per tutti i viventi.

Nelle proteste contro ogni tipo di macellazione si dovrebbero pertanto tenere ben presenti tali argomenti, associando il ‘NO’ alla macellazione rituale al ‘NO’ a quella tradizionale, sia quotidianamente, sia in occasione delle ricorrenze religiose. Un semplice appello anonimo, apposto in ogni sito e in ogni luogo, equidistante da ogni posizione, potrebbe, senza infrangere tabù sociali o religiosi, ricordare perennemente ad ogni esser umano i propri doveri morali. Ad esempio:

APPELLO CONTRO OGNI SFRUTTAMENTO E MACELLAZIONE

Le scoperte scientifiche degli ultimi decenni hanno svelato come i nutrienti necessari alla vita umana possano essere assunti e assimilati dagli alimenti di origine vegetale e da alcuni integratori alimentari, senza alcun danno per la salute.

E’ pertanto moralmente corretto, salvo casi di inderogabile e estrema necessità, rinunciare all’uccisione e allo sfruttamento degli animali in quanto soggetti senzienti.

Note.

(1) **La macellazione rituale secondo i principi religiosi.**

Il ‘non stordimento’ preventivo non è una regola obbligatoria per la macellazione così detta ‘rituale’ in base alla Bibbia ebraica, al Corano, e alle scritture correlate. Infatti, per quanto riguarda la Bibbia ebraica (Pentateuco, alias ‘Vecchio Testamento’) in *Genesi 9.4* è scritto: “Ogni essere che è vivo, vi servirà da cibo, come le verdure io vi do tutto. Non mangiate però carne mentre ha la sua vitalità, il suo sangue”². Per il Corano, nella Sura V (3) ‘La tavola imbandita’, che riprende la Sura II (173) ‘La Giovenca’, si legge: “Vi sono vietati gli animali morti, il sangue, la carne di porco e ciò su cui sia stato invocato altro nome che quello di Allah, l’animale soffocato, quello ucciso a bastonate, quello morto per una caduta, incornato o quello che sia stato sbranato da una belva feroce, a meno che non l’abbiate sgozzato (prima della morte) e quello che sia stato immolato su altari (idolatrici).”³.

²Cfr. *Bibbia ebraica*, a cura di Rav Dario Disegni, Pentateuco e Haftaroht, Ed. La Giuntina, Firenze, 1998.

³Cfr. *Il Corano*, cura e traduzione di Hamza Roberto Piccardo, ediz. integrale (revisione e controllo dottrinale dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia), Roma, Newton Compton 2014.

Il termine ‘Festa del sacrificio’ non è presente nella Sura XXII ‘Pellegrinaggio’ del Corano, limitandosi tale capitolo a invitare al sacrificio di un animale ed al suo consumo, a certe condizioni (36):” E le (vittime scarificali) imponenti ve le indicammo come elementi rituali. In ciò vi è un bene per Voi. Menzionate su di loro il nome di Allah quando le apprestate (al sacrificio), poi quando giacciono (senza vita) sul fianco, mangiatene e nutrite chi è discreto nel bisogno e chi chiede l’elemosina. Così ve le assoggettammo affinché siate riconoscenti”. E ancora (37): “Le loro carni e il loro sangue non giungono ad Allah, vi giunge invece il vostro timore di Lui. Così ve le ha assoggettate, affinché proclamiate la grandezza di Allah. Che vi ha guidato. Danne la lieta novella a coloro che operano il bene’.

Nelle note in calce al versetto 37 il traduttore spiega: “Allah non desidera certo la materialità del sacrificio, ma solo che l’uomo Gli obbedisca e lo tema. La precisazione contenuta in questo versetto pone il sacrificio islamico su un piano del tutto diverso dalle offerte che i pagani erano soliti fare sugli altari idolatrici”.

Ciò sembrerebbe significare, letteralmente, che il ‘sacrificio’ non sarebbe fatto per goderne i frutti in senso consumistico, ma in segno di obbedienza e riconoscenza al Dio per aver assoggettato gli animali all’umanità.

Da tali prescrizioni è derivato il termine arabo ‘halal’ (lecito), equivalente all’ebraico ‘kosher’ (adeguato). Non si fa cenno allo stordimento. Pare, ma non ne è stata da noi trovata conferma, che la Fatwa (risposta giurisprudenziale) n. 95 (3/10) del Consiglio Internazionale del Fiqh (giurisprudenza coranica) di Jeddah (Arabia Saudita), del 28 giugno 1997, autorizzi e regolamenti lo stordimento degli animali prima della macellazione. Altre fonti⁴ recenti si limitano a ribadire la tecnica classica prevista per il rito, senza tuttavia vietare lo stordimento degli animali destinati alla macellazione, imponendo solo di ‘non mangiarli col loro sangue’. Pratica ‘sanitaria’ ancora oggi pressoché universale, almeno per quelli di grossa taglia.

A conferma di quanto sopra, si riportano le istruzioni del ‘Disciplinare tecnico per la certificazione di conformità Halal dei prodotti alimentari’ del 2009 concordate tra la comunità religiosa islamica (CO.RE.IS), la Camera di Commercio di Milano per le attività internazionali (PROMOS), l’Unioncamerelombardia, e la Regione Lombardia:

“10. La macellazione rituale islamica.

Secondo la tradizione islamica, tutti gli animali terrestri leciti (bovini, ovini, caprini e pollame) devono comunque essere macellati ritualmente per poter essere consumati come alimenti halal (ciò non è invece richiesto per gli animali acquatici).

La macellazione rituale islamica deve essere compiuta secondo le seguenti condizioni:

- gli animali destinati alla macellazione rituale islamica devono essere in salute, senza segni di malattia o di ferimento;
- l’animale deve essere rivolto in direzione de La Mecca, secondo l’orientazione rituale dei musulmani (*qibla*);
- la macellazione rituale deve avvenire per iugulazione tramite una lama affilata (la recisione deve riguardare la gola, comprensiva delle due vene del collo, della trachea e dell’esofago, a esclusione delle vertebre del collo) e la testa dell’animale non deve essere completamente decapitata;
- la iugulazione deve essere effettuata con un movimento unico e ininterrotto, a partire dalla parte anteriore del collo e non da quella posteriore;
- l’animale deve essere vivo al momento della iugulazione, anche se stordito;
- al momento della iugulazione deve essere effettuata l’invocazione rituale;
- la macellazione dovrebbe essere fatta da un musulmano adulto, uomo o donna, capace di discernimento, in stato di coscienza e in grado di compierla bene secondo le regole;
- la macellazione di animali compiuta da credenti appartenenti alle “genti del Libro” (Ebrei e Cristiani) è considerata lecita, purché fatta invocando il nome di Dio e realizzata secondo la tecnica della iugulazione e del dissanguamento;

⁴Cfr. www.olir.it/areetematiche/85/documents/pacini_jacomo/fatwaecfr.pdf, v. Fatwa n. 2 pg. 26.

- il dissanguamento deve essere completo.”

(2) **Metodi autorizzati nella UE.**

I metodi (o procedure) di abbattimento attualmente autorizzati nella UE (v. regolamento 1099/2009 che ha sostituito la direttiva 93/119 CE⁵) differiscono a seconda della specie, degli scopi (alimenti, lana, pelli, pellicce, spopolamento), del numero di animali abbattuti, o se si tratti di macellazione per consumo domestico privato (effettuata in casa), o fornitura diretta al consumatore (aziende agricole), o commerciale (mattatoi). Per i pesci, si suggerisce solo di non causare dolori, ansia e sofferenze ‘evitabili’ (art. 3). Il regolamento obbliga, solo in caso di animali diversi da volatili da cortile, conigli e lepri, allo stordimento preventivo (art. 4.1) prima del dissanguamento, anche se la macellazione è effettuata al di fuori dai macelli (art. 10). I metodi di uccisione ammessi dal suddetto regolamento elencati nell’Allegato I, tradotti in termini non tecnici, si dividono in ‘meccanici’ (proiettili, schiacciamento⁶, rottura del collo, colpo alla testa), ‘elettrici’ (elettronarcosi alla testa o al corpo, bagni d’acqua elettrificati), ‘per esposizione a gas’ (biossido di carbonio, gas inerti, monossido di carbonio; o via ‘iniezione letale’). Ogni metodo è accompagnato da prescrizioni specifiche a seconda degli scopi e delle specie a cui può essere applicato. In base all’art. 6 (Procedure operative standard), dopo lo stordimento è previsto il dissanguamento degli animali ‘vivi’. I controlli ‘a campione’ sullo stordimento preventivo sono affidati agli stessi operatori ed al personale adibito a tali mansioni (v. art. 5 del regolamento). Tale operazione non è poi prevista in moltissimi casi a seconda, come si è detto, degli scopi, delle specie, e del numero di animali da abbattere. Tale procedura è comune sia alla macellazione effettuata con ‘rito’ ebraico o islamico, sia a quella effettuata secondo la procedura ‘europea’.

E’ consentito nella macellazione c.d. ‘rituale’ (prevista dalle comunità ebraiche o islamiche) di non procedere allo stordimento preventivo dell’animale (ed alla sua perdita di coscienza e sensibilità fino al decesso) ove questa avvenga in macelli autorizzati (art. 4.4).

E’ concesso altresì agli Stati membri di ‘mantenere’ (art. 26) o emanare ‘disposizioni ‘nazionali più rigorose’ a maggior protezione degli animali ‘fuori dai macelli’, sia per la selvaggina d’allevamento, sia per la macellazione rituale.

(3) **Considerazioni giuridiche.**

Per gli Stati membri della UE, le norme emanate dalla Commissione, dal Parlamento europeo e/o dal Consiglio, in particolare i regolamenti (nel caso il regolamento 1099/2009 sulla ‘protezione degli animali durante l’abbattimento’) sono vincolanti. Si veda per l’Italia a tale proposito l’art. 117 della Costituzione. Lo stesso articolo stabilisce anche che lo Stato abbia competenza esclusiva in alcune materie (salvo delega alle Regioni), mentre altre (tra le quali troviamo l’alimentazione) sono legislazione ‘concorrente’ tra Stato e Regioni, dove allo Stato è riservato emanare i ‘principi fondamentali’. Altre materie restano di competenza regionale, come ad esempio l’agricoltura, la caccia, la pesca. Il D.Lgs. n. 333 del 1/9/1998, come sopra accennato, ha autorizzato la macellazione rituale ai sensi della precedente direttiva 93/119 CE, fissando così tale ‘principio fondamentale’ e sottraendo tale materia alla legislazione ‘concorrente’ con le Regioni, che non possono così derogare da tale norma. Il regolamento 1099/2009 fa inoltre riferimento a norme ‘nazionali’ per quanto riguarda eventuali misure più rigide per la protezione degli animali, anche ai fini della macellazione ‘rituale’.

⁵Il D.Lgs n. 333 del 1/9/1998, in recepimento della direttiva 93/119 CE, ha autorizzato la macellazione ‘rituale’ con la competenza dell’autorità religiosa relativa, sotto controllo del veterinario della ASL locale nei mattatoi autorizzati.

⁶Si pensi ai pulcini maschi nati dalla schiusa delle uova delle galline ovaiole, gettati vivi nei tritacarne!

Per i Paesi di religione ebraica o islamica si ricorda come il Pentateuco, il Corano e gli Hadit (Detti e fatti del Profeta Maometto) concorrano a formare il corpus giuridico di riferimento di tali Stati. Si è visto in precedenza come lo stordimento preventivo non impedisca il successivo dissanguamento, quindi non violerebbe le relative prescrizioni, oltre a non essere espressamente previsto dalle stesse e essere ufficialmente ammesso da alcune comunità ebraiche e islamiche. In tali religioni infatti non esiste, come nel cristianesimo, un'autorità unica di riferimento a livello nazionale (es. la Regina nell'U.K.) o mondiale (es. il Papa per i cattolici), ma ogni comunità religiosa (ve ne possono essere diverse in ogni Paese) ha un proprio Rabbino o Imam di riferimento, appartenenti a volte a differenti correnti di interpretazione dei testi 'sacri'. Esistono poi, per quanto riguarda l'Islam, gruppi di 'saggi' organizzati in 'Centri' nazionali o internazionali che forniscono interpretazioni per l'applicazione delle norme contenute nelle scritture. Risulta quindi chiaro come il raggiungimento di un accordo al fine di introdurre lo stordimento preventivo (con tutte le riserve per la sua efficacia ed i relativi controlli) non solo nei macelli autorizzati, ma anche tra le mura domestiche, sia assai problematico. Tuttavia, uno sforzo per arrivare ad un accordo a livello nazionale va fatto, sulla base dell'assenza di espliciti divieti allo stordimento preventivo da parte delle diverse autorità religiose e degli accordi già esistenti in Europa tra queste ed alcuni Stati anche non facenti parte della UE.

Tra le ragioni che spingerebbero verso tale soluzione alcuni commentatori nazionali ravvisano l'opportunità che il 'Paese ospitante' (credendo forse che in Italia le persone di fede ebraica o islamica siano solo immigrati extra comunitari) decida autonomamente in merito. Si dimentica però che lo Stato italiano è laico, riconosce pari dignità a tutte le confessioni religiose riconosciute. Per cui un cittadino italiano di fede islamica o ebraica, o altra confessione, non ha meno 'diritti' di uno di fede cristiana a veder riconosciuto quanto sancito dalla Carta dei diritti dell'Unione Europea all'art. 10 "Libertà di pensiero, di coscienza e di religione", che stabilisce:

"1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti".

Inclusi ovviamente i vegani. Per tale ragione il Movimento Antispecista ha sottomesso alla Commissione europea la petizione n. 0263 del 2017 affinché gli Stati membri della UE disciplinino il riconoscimento degli 'animali' quali esseri senzienti e garantiscano ai cittadini che le loro convinzioni etiche siano rispettate e che sia loro parimenti garantito il diritto all'obiezione di coscienza in tutti i campi.

Movimento Antispecista
23 settembre 2017